

**L.R. n. 4 del 6 febbraio 2010.**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 recante: "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale".**

**Art. 1**

*Modificazioni e integrazioni all'articolo unico della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1.*

1. La numerazione "Articolo unico" è sostituita dalla seguente: "Art. 1".
2. Al secondo comma dell'articolo 1, dopo le parole "fissato in cinquanta" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il Presidente della Giunta regionale"
3. Al termine del comma 4 dell'articolo 1 sono aggiunte le seguenti parole: ", nonchè le liste provinciali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all'articolo 27 dello Statuto. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali <sup>(3)</sup>."

---

(3) Periodo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 6*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (come prevede l'*art. 2* della medesima legge).

---

**Art. 2**

*Integrazioni della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1.*

1. Dopo l'*articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 2

Composizione delle liste regionali.

1. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 2 le parole "Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione" sono sostituite dalle seguenti: "Quaranta dei Consiglieri assegnati alla Regione";

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nove dei Consiglieri assegnati alla regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale";

c) non si applica la disposizione di cui al comma 5;

d) l'ultimo periodo del comma 8 è abrogato;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo".

2. L'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:

"1. La votazione per l'elezione del consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonchè il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della

Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato.

2. Qualora l'elettore esprime il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata".

3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla presente legge con le lettere A e B.

4. In ogni ricorrenza nella *legge 23 febbraio 1995, n. 43*, in luogo della parola "capolista" deve leggersi "candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale".

### Art. 3

Numero delle candidature nelle liste circoscrizionali.

1. All'articolo 9, comma quinto, della *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, le parole "non inferiore ad un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a due terzi".

### Art. 4

Assegnazione dei seggi con criterio maggioritario.

1. Ai nove seggi da assegnare con sistema maggioritario e agli eventuali seggi in sovrannumero di cui all'articolo 1, comma 2, della *legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1*, sono proclamati dall'Ufficio elettorale

circostrizionale candidati presenti nelle liste circostrizionali secondo il numero di seggi assegnati a ciascuna lista dall'Ufficio centrale regionale con la comunicazione di cui all'*articolo 15, comma sedicesimo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*. A tal fine nella applicazione dell'*articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2) del tredicesimo comma sono aggiunte infine le seguenti parole: "e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale";

b) il primo periodo del numero 3) del tredicesimo comma è sostituito dai seguenti:

"3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 25, assegna al medesimo gruppo di liste quattro dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circostrizioni secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto sesto e settimo periodo. I restanti cinque seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2)." <sup>(4)</sup>;

c) il numero 4) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

"4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 25, assegna al medesimo gruppo di liste i nove seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circostrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3)";

d) non si applica la disposizione di cui al numero 5);

e) il numero 7) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

"7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo";

f) al quattordicesimo comma le parole "ai sensi dell'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1";

g) non si applicano le disposizioni di cui al quindicesimo comma.

2. Non si applica la disposizione di cui all'art. 16, comma 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.».

---

(4) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 6, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (come prevede l'art. 2 della medesima legge).

---

### **Art. 3**

#### *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 recante: "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale".

---

Tabella A

**Modello della parte interna della scheda di votazione per  
l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta della  
Regione Calabria**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 recante: "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale".**

TABELLA A

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE  
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
Lista provinciale 1 (Voto di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista provinciale 10 (Voto di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE
Lista provinciale 2 (Voto di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista provinciale 11 (Voto di preferenza)	
Lista provinciale 3 (Voto di preferenza)		Lista provinciale 12 (Voto di preferenza)	
Lista provinciale 4 (Voto di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista provinciale 13 (Voto di preferenza)	
Lista provinciale 5 (Voto di preferenza)		Lista provinciale 14 (Voto di preferenza)	
Lista provinciale 6 (Voto di preferenza)		Lista provinciale 15 (Voto di preferenza)	
Lista provinciale 7 (Voto di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista provinciale 16 (Voto di preferenza)	
Lista provinciale 8 (Voto di preferenza)		Lista provinciale 17 (Voto di preferenza)	
Lista provinciale 9 (Voto di preferenza)		Lista provinciale 18 (Voto di preferenza)	

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 recante: "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale".**

Segue: TABELLA A

N.B. – La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: la prima e la seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi in un rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale, con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza.

Sulla destra di ogni rettangolo, nel quale sono riportati il contrassegno od i contrassegni di ogni lista provinciale, sono stampati il nome ed il cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale collegato.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove. – Le parti terza e quarta debbono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste provinciali, collegate con lo stesso candidato a Presidente della Giunta regionale, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste provinciali collegate.

I rettangoli più ampi, contenenti il nome e cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione. – I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio con il nome e cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

La scheda deve essere piegata verticalmente, in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla quarta parte ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. – La scheda, così piegata, dev'essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla denominazione della Regione Calabria, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale regionale, alla firma dello scrutatore ed al bollo della sezione.

---

Tabella B

**Modello della parte esterna della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta della Regione Calabria**



**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 recante: "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale".**

TABELLA B

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE  
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA

ELEZIONE DEL CONSIGLIO E  
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
DELLA REGIONE CALABRIA

.....  
(Data dell'elezione)

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE  
di .....

.....  
(Denominazione della Provincia)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....

BOLLO  
DELLA  
SEZIONE

---

Appendice 1

***L. 17 febbraio 1968, n. 108*** <sup>(5)</sup>

**Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a  
statuto normale**

---

(5) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1968, n. 61. La presente legge (qui riportata, per comodità di consultazione, in appendice alla L.R. 6

febbraio 2010, n. 4 e della quale non costituisce parte integrante) è recepita nell'ordinamento regionale con le sue modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle apportate, da ultimo, dagli *articoli 3 e 4 della citata L.R. n. 4/2010*, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Calabria. Successivamente, al suddetto *art. 4 della L.R. n. 4/2010* è stato modificato dall'*art. 4, comma 1, lettere da a) ad e)*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1 della medesima legge*).

---

## **TITOLO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Articolo 1**

##### *Norme generali.*

I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con *decreto del Presidente della*

*Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.*

---

## **Articolo 2**

*Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni.*

Il consiglio regionale è composto:

di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a <sup>(6)</sup>6 milioni di abitanti;

di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

e di 30 membri nelle altre regioni.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

---

(6) Per la riduzione del numero dei Consiglieri regionali, vedi la lettera a) del comma 1 dell'*art. 14, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*.

---

### **Articolo 3**

*Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione.*

I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.

Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione.

Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.

I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.

---

## **TITOLO II**

### **Elettorato - Ineleggibilità - Incompatibilità**

## **Articolo 4**

### *Elettorato attivo e passivo.*

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dello elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione <sup>(7)</sup>.

[Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno della elezione, e che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo] <sup>(8)</sup>.

---

(7) Comma così sostituito dall'*art. 19, L. 8 marzo 1975, n. 39*.

(8) L'*art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154*, ha abrogato l'*art. 4, secondo comma*, e gli *artt. 5, 6, 7 e 18* della presente legge.

---

## **Articolo 5**

### *Cause di ineleggibilità.*

[Non sono eleggibili a consigliere regionale:

- 1) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;
- 2) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;
- 3) il capo della polizia ed i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;

4) i Commissari del Governo, i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;

5) i magistrati ordinari nella regione nella quale esercitano le loro funzioni;

6) gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente;

7) i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione <sup>(9)</sup>;

8) gli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli organi di controllo sugli atti amministrativi della regione;

9) i dipendenti civili delle carriere direttiva e di concetto che prestano servizio alle dipendenze del commissario del Governo nella regione;

10) i segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonché i segretari generali ed i segretari dei comuni, compresi nella regione.

Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del consiglio regionale, con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sempre che tale data sia anteriore al termine di centottanta giorni, di cui al secondo comma.

Sono poi ineleggibili i cittadini italiani i quali sono addetti in qualità di diplomatici, consoli, vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale di ufficiali, retribuiti o no, alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, anche se abbiano ottenuto il permesso del Governo della Repubblica di accettare l'ufficio senza

perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Sono altresì ineleggibili a consigliere regionale:

a) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della regione stessa, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

b) coloro che nei confronti della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso il conto;

c) gli amministratori della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, nonché gli amministratori degli enti locali sottoposti al suo controllo, che siano stati dichiarati responsabili in via giudiziaria da meno di cinque anni.

Sono infine ineleggibili a consigliere regionale:

1) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati con la regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, la osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

2) i titolari, amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla regione con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale della regione;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle imprese di cui ai nn. 1) e 2) del presente comma, vincolate alla regione nei modi di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative o di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici] <sup>(10)</sup>.

---

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 recante: "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale".

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 novembre 1972, n. 166 (Gazz. Uff. 6 dicembre 1972, n. 317), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del n. 7 dell'art. 5, nella parte in cui dispone l'ineleggibilità a consigliere regionale per i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento.

(10) L'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

---

## **Articolo 6**

### *Cause di incompatibilità.*

[L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di altro consiglio regionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale e di sindaco e di assessore dei comuni compresi nella regione, nonché di amministratore di un ente pubblico o azienda pubblica, finanziata anche soltanto in parte dallo Stato, dipendente dalla regione] <sup>(11)</sup>.

---

(11) L'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

---

## **Articolo 7**

### *Cause di decadenza.*

[La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'art. 4, secondo comma, importa decadenza dall'ufficio di consigliere, regionale.

Importano altresì decadenza dall'ufficio di consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dall'art. 5, allorché sopravvengano alle elezioni,



sempreché l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.

Le cause di incompatibilità previste dall'art. 6, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano decadenza dall'ufficio di consigliere regionale, quando questi non eserciti la opzione prevista dall'art. 18, terzo comma.

Decadono dall'ufficio di consigliere regionale gli eletti che non prestino il giuramento prescritto nei termini indicati dalla legge] <sup>(12)</sup>.

---

(12) L'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

---

### **TITOLO III**

#### **Procedimento elettorale**

##### **Articolo 8**

###### *Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.*

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre

magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.

---

## **Articolo 9**

### *Liste di candidati.*

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione <sup>(13)</sup>; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 <sup>(14)</sup>.

Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti <sup>(15)</sup>.

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita

dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'*art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53*; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto <sup>(16)</sup>.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a due terzi arrotondato alla unità superiore <sup>(17)</sup>.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'*articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55* <sup>(18)</sup>;

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato <sup>(19)</sup>;

4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi <sup>(20)</sup>.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

---

(13) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 11, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

(14) Comma così sostituito dall'*art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271* (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(15) Comma così sostituito dall'*art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271* (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'*art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

(16) Comma così sostituito dall'*art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271* (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'*art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

(17) Comma così modificato, limitatamente alla Regione Calabria, dall'*art. 3, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1* (aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta *L.R. n. 4/2010* (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge).

(18) Periodo aggiunto dall'*art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16* (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17).

(19) Numero così modificato dall'*art. 5, L. 11 agosto 1991, n. 271* (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(20) Numero così sostituito dall'*art. 11, L. 24 aprile 1975, n. 130*.

---

## **Articolo 10**

### *Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.*

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;

2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'*articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55*, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma <sup>(21)</sup>;

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 21° anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alla ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

---

(21) Numero così sostituito dall'*art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16* (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

---

## **Articolo 11**

*Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.*

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati <sup>(22)</sup>;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione <sup>(23)</sup>;

5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio <sup>(24)</sup>.

Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

---

(22) Numero così sostituito dall'*art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53*.

(23) Numero così sostituito dall'*art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53*.

(24) Numero così sostituito dall'*art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53*.

---

## **Articolo 12**

### *Norme speciali per gli elettori.*

Gli elettori di cui all'art. 40 del testo unico approvato con *D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

I degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli artt. 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

---

## **Articolo 13**

### *Voto di preferenza.*

L'elettore può manifestare una sola preferenza <sup>(25)</sup>.

---

(25) Così sostituito dall'*art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

---

## **Articolo 14**

### *Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.*

I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.



Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

---

## **Articolo 15**

### *Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale.*

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai

sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione <sup>(26)</sup>;

b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale <sup>(27)</sup>;

e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che

abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi <sup>(28)</sup>.

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;

2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale <sup>(29)</sup>;

3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste tre dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto sesto e settimo periodo. I restanti tre seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in

questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria <sup>(30)</sup>;

4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste i sei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3) <sup>(31)</sup>;

5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo <sup>(32)</sup>;

6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;

7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di

raggiungere il 60 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo <sup>(33)</sup>;

8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento <sup>(34)</sup>.

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1* sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri <sup>(35)</sup>.

Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16 <sup>(36)</sup>.

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

---

(26) Lettera così modificata dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

(27) Lettera così modificata dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

(28) Comma aggiunto dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

(29) Numero così modificato, limitatamente alla Regione Calabria, dall'*art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1* (aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta *L.R. n. 4/2010* (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge), come modificato dall'*art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 6 giugno 2014, n. 8* (a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione) ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*).

(30) Comma così modificato, limitatamente alla Regione Calabria, dall'*art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge), come modificato dall'*art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 6 giugno 2014, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*).

(31) Numero così sostituito, limitatamente alla Regione Calabria, dall'*art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1* (aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta *L.R. n. 4/2010* (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge), come modificato dall'*art. 4, comma 1, lettera d), L.R. 6 giugno 2014, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;».

(32) Ai sensi dell'*art. 4, comma 1, lettera d), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1* (aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*), il presente numero

non si applica, a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta L.R. n. 4/2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge), alla Regione Calabria.

(33) Numero così sostituito, limitatamente alla Regione Calabria, dall'art. 4, comma 1, lettera e), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta L.R. n. 4/2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge), come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera e). Il testo precedente era così formulato: «7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo (per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente n. 7) vedi l'art. 5, L. 15 maggio 1997, n. 127)».

(34) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(35) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43, poi così modificato, limitatamente alla Regione Calabria, dall'art. 4, comma 1, lettera f), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta L.R. n. 4/2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge). Vedi, anche, a L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(36) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4), il presente comma non si applica, a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta L.R. n. 4/2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge), alla Regione Calabria.



---

## **Articolo 16** *Surrogazioni.*

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto <sup>(37)</sup>.

---

(37) Comma aggiunto dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*. Ai sensi dell'*art. 4, comma 2, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1* (aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*), il presente comma non si applica, a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta *L.R. n. 4/2010* (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge), alla Regione Calabria.

---

## **Articolo 16-bis** *Supplenza.*

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della *legge 19 marzo 1990, n. 55*,

introdotto dall'*articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16*, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16 <sup>(38)</sup>.

---

(38) Articolo aggiunto dall'*art. 3, L. 12 gennaio 1994, n. 30* (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13).

---

## **TITOLO IV**

### **Convalida degli eletti e contenzioso**

#### **Articolo 17**

##### *Convalida degli eletti.*

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

---

### **Articolo 18**

#### *Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità.*

[Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, gliela contesta; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.

Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della regione. Possono essere promosse anche dal Commissario del Governo nella regione] <sup>(39)</sup>.

---

(39) Abrogato dall'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154.

---

## Articolo 19

### *Ricorsi.*

[Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza si osservano le norme di cui agli *articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147*] <sup>(40)</sup>.

Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dal *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, e dall'*articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste dal presente comma si applica l'*articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150* <sup>(41)</sup>.

[Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della regione] <sup>(42)</sup>.

La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo <sup>(43)</sup>.

---

(40) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 2 dell'*allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento, e poi abrogato dalla lettera a) del comma 25 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

(41) Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 25 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*, con i limiti di applicabilità previsti dall'*art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

(42) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 25 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'*art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

(43) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 4 dell'*art. 2 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2 dello stesso provvedimento*.

---

## **TITOLO V**

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 20**

*Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali.*

Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;

2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;

b) rinvia alle ore 14 del lunedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione <sup>(44)</sup>;

c) alle ore 14 del lunedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 24, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 10 del martedì se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361 <sup>(45)</sup>.

Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.

---

(44) Lettera così modificata dal comma 399 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

(45) Lettera così modificata dal comma 399 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 recante: "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale".

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

---

## **TITOLO VI**

### **Disposizioni transitorie**

#### **Articolo 22**

*Attuazione delle prime elezioni regionali.*

Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'*art. 2 della L. 10 agosto 1964, n. 663.*

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 recante: "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale".

Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni.

---

### **Articolo 23**

*Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali.*

Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro per l'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'art. 2.

---

### **Articolo 24**

*Norme in materia di ineleggibilità.*

Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi.

---

### **Articolo 25**

*Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio stesso.*

La prima riunione del Consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione.

Le attribuzioni della segreteria del Consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale.



Nella prima adunanza ed in quelle successive fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'*art. 20 della L. 10 febbraio 1953, n. 62*, saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme per la disciplina della stessa materia con riguardo al consiglio provinciale contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta.

---

## **Articolo 26**

### *Spese per la prima elezione dei consigli regionali.*

Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato.

Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque, derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

I fondi occorrenti per i rimborsi ai comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici, possono essere forniti con ordini di accreditamento, di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'*art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440*, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Nel caso di contemporaneità della prima elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali vengono ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico dello Stato. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 recante: "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale".

dal prefetto per ciascuna provincia, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

Alle somme che saranno iscritte in bilancio per effetto delle presenti disposizioni si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'*art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440*.

---

Allegato A <sup>(46)</sup>

---

(46) Vedi, poi, gli *allegati A e C della L. 13 marzo 1980, n. 70*.

---

Allegato B <sup>(47)</sup>

---

(47) Vedi, poi, gli *allegati A e C della L. 13 marzo 1980, n. 70*.

---

Appendice 2

**L. 23 febbraio 1995, n. 43** <sup>(48)</sup>

**Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario**

**Articolo 1**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 recante: "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale".**

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
2. Ventiquattro dei consiglieri assegnati alla Regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni <sup>(49)</sup>.
3. Sei dei Consiglieri assegnati alla regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo della *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del *decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'*articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, è ridotto alla metà <sup>(50)</sup>.
4. [Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore

di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra] <sup>(51)</sup>.

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3 <sup>(52)</sup>.

6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina <sup>(53)</sup>.

7.... <sup>(54)</sup>.

8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'*articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. [Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo] <sup>(55)</sup>.

9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo <sup>(56)</sup>.

10.... <sup>(57)</sup>.

11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli *articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

12. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

---

(48) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1995, n. 46. La presente legge (qui riportata, per comodità di consultazione, in appendice alla *L.R. 6 febbraio 2010, n. 4* e della quale non costituisce parte integrante) è recepita nell'ordinamento regionale con le sue modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle apportate, da ultimo, dall'*art. 2 della citata L.R. n. 4/2010*, come modificato dall'*art. 3, comma 1, a), b) e c), L.R. 6 giugno 2014, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*) la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Calabria.

(49) Comma così modificato, limitatamente alla Regione Calabria, dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1* (aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta *L.R. n. 4/2010* (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3 della medesima legge*), come modificato dall'*art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 6 giugno 2014, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*).

(50) Comma così modificato, limitatamente alla Regione Calabria, dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3 della medesima legge*), come modificato dall'*art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 6 giugno 2014, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*).

(51) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 400, lettera f), L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(52) Ai sensi dell'*art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1* (aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*), il presente comma non si applica, a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta *L.R. n. 4/2010* (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3 della medesima legge*), alla Regione Calabria.

(53) La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma 6.

(54) Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'*art. 9, L. 17 febbraio 1968, n. 108*.

(55) Periodo abrogato, limitatamente alla Regione Calabria, dall'*art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1* (aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta *L.R. n. 4/2010* (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge).

(56) Comma così sostituito, limitatamente alla Regione Calabria, dall'*art. 2, comma 1, lettera e), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1* (aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta *L.R. n. 4/2010* (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.».

(57) Sostituisce l'*art. 13, L. 17 febbraio 1968, n. 108*.

---

## Articolo 2

1. La votazione per l'elezione del consiglio regionale avviene su un'unica scheda <sup>(58)</sup>. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli

più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato.

2. Qualora l'elettore esprime il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata <sup>(59)</sup>.

---

(58) Per il modello di scheda di votazione vedi gli *allegati A e B alla L.R. 6 febbraio 2010, n. 4* (come disposto dall'art. 2, comma 3, della stessa legge).

(59) Articolo così sostituito, limitatamente alla Regione Calabria, dall'art. 2, comma 2, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta L.R. n. 4/2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge), come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Articolo 2. 1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio

rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.».

---

### Articolo 3

1....<sup>(60)</sup>.

2....<sup>(61)</sup>.

3....<sup>(62)</sup>.

---

(60) Apporta modifiche e integrazioni al terzo comma dell'*art. 15, L. 17 febbraio 1968, n. 108*.

(61) Inserisce 4 commi dopo l'undicesimo, all'*art. 15, L. 17 febbraio 1968, n. 108*.

(62) Aggiunge un comma all'*art. 16, L. 17 febbraio 1968, n. 108*.

---

### Articolo 4

1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo della *legge 7 giugno 1991, n. 182*, e successive



modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2....<sup>(63)</sup>.

---

(63) Comma abrogato dall'*art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120*. Apportava modifiche e integrazioni alla *L. 7 giugno 1991, n. 182* e al *D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*.

---

## Articolo 5

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 34.247,89<sup>(64)</sup> incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0054<sup>(65)</sup> per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 34.247,89<sup>(66)</sup>. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota<sup>(67)</sup>. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della *legge 5 luglio 1982, n. 441*.

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste <sup>(68)</sup>.

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della *legge 10 dicembre 1993, n. 515*, e successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;

b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;

c) articolo 11;

d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;

e) articolo 13;

f) articolo 14;

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo della *legge 18 novembre 1981, n. 659*, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del

presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'*articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659*; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all'*articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515*, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

---

(64) L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a lire 62.265.910 dall'*art. 1, D.M. 21 marzo 2000* (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75) e poi ad euro 34.247,89 dall'*art. 1, D.M. 12 marzo 2005* (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65) ed infine ad euro 38.802,85 dall'*art. 1, D.M. 1° marzo 2010*.

(65) L'originario importo di lire 10 è stato così rivalutato dall'*art. 1, D.M. 12 marzo 2005* (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65) e poi ad euro 0,0061 dall'*art. 1, D.M. 1° marzo 2010*.

(66) L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a lire 62.265.910 dall'*art. 1, D.M. 21 marzo 2000* (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75) e poi ad euro 34.247,89 dall'*art. 1, D.M. 12 marzo 2005* (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65) ed infine ad euro 38.802,85 dall'*art. 1, D.M. 1° marzo 2010*.

(67) Periodo così modificato, limitatamente alla Regione Calabria, per effetto dell'*art. 2, comma 4, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1* (aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta L.R. n. 4/2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3 della medesima legge*).

(68) Comma prima modificato dall'*art. 1, D.M. 21 marzo 2000* (Gazz. Uff. 30 marzo 2002, n. 75) e poi così sostituito dall'*art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156*. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 2.

---

## Articolo 6

[1. Il contributo di cui al secondo comma dell'*articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659*, e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno.

2. Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali, di cui all'*articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157*, e successive modificazioni, è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata <sup>(69)</sup> <sup>(70)</sup> ] <sup>(71)</sup>.

---

(69) Comma così modificato dal comma 3 dell'*art. 1, L. 6 luglio 2012, n. 96*, con la decorrenza indicata nel comma 5 dello stesso articolo 1.

(70) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'*art. 1, L. 29 novembre 2004, n. 298*.

(71) Articolo abrogato dalla lettera d) del comma 4 dell'*art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149*.

---

## **Articolo 7**

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.

## **Articolo 8**

1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale è ridotto ad un biennio.
  2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del consiglio regionale.
- 

## **Articolo 9**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.